

Edizione di sabato 8 agosto 2015

CASI CONTROVERSI

[Anche lo studio associato deduce i rimborsi chilometrici](#)

di Comitato di redazione

PATRIMONIO E TRUST

[Il trustee è litisconsorte necessario nella revocatoria](#)

di Luigi Ferrajoli

LAVORO E PREVIDENZA

[Le Scuole Private Aninsei regolamentano le collaborazioni](#)

di Luca Vannoni

IVA

[Il regime Iva in agricoltura e norma antielusiva](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Quando utilizzare la scheda carburante per certificare gli acquisti di carburante](#)

di Luca Caramaschi

CASI CONTROVERSI

Anche lo studio associato deduce i rimborsi chilometrici

di **Comitato di redazione**

Più volte, sulle pagine del nostro quotidiano, ci siamo occupati, talvolta in forma individuale e talvolta in forma collettiva, della tematica della deducibilità dei rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai propri professionisti.

In quelle occasioni abbiamo evidenziato il contrasto di opinioni che, da tempo, si fronteggia:

– da un lato, coloro i quali sostengono che tali erogazioni non sarebbero deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, per le più svariate motivazioni (riprese da contestazioni giunte da differenti uffici territoriali): assenza della figura dell'amministratore, obbligo di acquisto del veicolo in capo all'associazione, differente regime di deduzione rispetto alle regole limitative dell'articolo 164 del TUIR, ecc.;

– dall'altro, coloro i quali sostengono, come noi, la deducibilità di tali erogazioni a condizione che le medesime siano inerenti e documentate, semplicemente per il fatto che solo questi due sono i requisiti previsti dall'articolo 54 del TUIR.

Siamo oggi in grado di fornire un approdo concreto (per quanto il medesimo possa ritenersi un valido termine di paragone), avendo dinnanzi a noi un atto di adesione firmato per una vicenda analoga a quella sopra descritta.

La vicenda attiene due professionisti tecnici, organizzati in studio associato, che utilizzano i propri mezzi per recarsi presso i cantieri sparsi nell'intera provincia nella quale operano. A seguito di richiesta di dettagli delle voci più significative del quadro RE del modello Unico, l'ufficio aveva inizialmente contestato la deducibilità di tali somme, argomentando in merito all'esistenza di una sorta di obbligo di acquisto dei veicoli in capo all'associazione professionale.

Poiché, come evidente, tale obbligo non sussiste ancora (per fortuna!) si è impostata la propria difesa in contraddittorio sostenendo:

1. l'esistenza di piena inerenza delle spese rispetto all'attività, con dovizia di documentazione di ciascun viaggio, posto in stretta correlazione con le pratiche svolte e con le parcelle emesse;
2. assenza di qualsiasi limitazione oggettiva alla deduzione del costo;

3. utilizzo, a titolo prudenziale, delle tariffe ACI prescritte dall'articolo 95 del TUIR, se pur tale norma non sarebbe evidentemente applicabile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Ebbene, tale approccio è stato vincente ed ha convinto il funzionario, posto che, nelle motivazioni dell'atto, testualmente si afferma che *l'ufficio riconosce che la natura delle spese in questione è inerente rispetto all'attività svolta dal contribuente, e che quindi le stesse sono deducibili nell'ambito delle norme previste dal combinato disposto degli articoli 54 e 95 comma 3 del TUIR. Gli amministratori dello studio associato sono anche amministratori dello stesso ..., e non svolgono un'autonoma attività di lavoro autonomo, non essendo peraltro titolari di partita IVA. Lo studio professionale, in relazione alle diverse trasferte effettuate dai soci, ha prodotto documentazione che attesta la destinazione degli associati – amministratori dello studio, l'attività lavorativa ivi svolta, le dichiarazioni dei committenti dei lavori che attestano la presenza sul cantiere dei professionisti, le fatture emesse in relazione alle prestazioni effettuate.*

Ora, qui ci trovavamo dinnanzi ad un caso davvero singolare, nel quale è stato possibile (per la accuratezza del collega che seguiva la pratica e la estrema precisione dei contribuenti) ricostruire in modo “maniacale” i viaggi e ricollegarli con le prestazioni rese.

Certo, potrebbe bastare anche meno, ma qualche supporto ed incrocio ci deve pur essere nella documentazione conservata.

Quindi è passato il principio della deduzione della spesa in quanto inerente, anche se contaminato da un inopportuno riferimento all'articolo 95 del TUIR che, si ripete, a nostro giudizio nulla centra con la vicenda in analisi.

Così, ove mai esistesse un associato dello studio che non sia amministratore:

- anche lui avrà il pieno diritto al rimborso chilometrico;
- l'erogazione continuerà ad essere deducibile sempre che la spesa sia inerente e documentata.

Poi, si sa, qualche cosa bisogna lasciare sul tappeto, come quando si vince alla roulette e si lascia la fiche per evitare la “maledizione” del tavolo da gioco.

Nello specifico, si è questionato sulla misura dei rimborsi, in relazione alla tariffe ACI utilizzate (ed ancora una volta, si ripete sino allo sfinimento che il parametro non sarebbe automatico); al riguardo, pare opportuno rammentare che, nella scelta della tariffa da utilizzare si deve avere riferimento all'intera percorrenza annua del veicolo, anche se non tutti i chilometri sono percorsi per causa di lavoro e, per conseguenza, vengono riaddebitati allo studio associato.

Il riferimento alla percorrenza serve, ovviamente, a tenere conto di due circostanze:

- da un lato, la possibilità di spalmare in misura maggiore taluni costi fissi di gestione del veicolo;
- dall'altro, la considerazione delle spese di usura e manutenzione del mezzo, ovviamente rapportate alla percorrenza effettuata.

Quindi, speriamo che il caso analizzato possa finalmente consentire a tutti di mettere una pietra sopra la vicenda dei rimborsi chilometrici degli studi associati, con il monito che si intende ripetere in merito alla necessaria documentazione da conservare a giustificativo della deduzione.

PATRIMONIO E TRUST

Il trustee è litisconsorte necessario nella revocatoria

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 6299 del 18.05.2015**, depositata il 20.05.2015, il Tribunale di Milano ha accolto un'**azione revocatoria** avente ad oggetto l'atto di dotazione di beni in trust, affermando che il *trustee*, incaricato della **gestione dei beni conferiti in trust dal disponente**, può essere considerato unitamente a quest'ultimo **litisconsorte necessario** ai fini della domanda anzidetta.

Nel caso di specie un soggetto aveva proposto **ricorso ex art. 702-bis c.p.c.** affinché fosse accertata, in via principale, la **simulazione assoluta** e, in subordine, affinché fosse revocato un **atto di conferimento di beni immobili in trust posto in essere da parte di un asserito debitore**.

Il trust in questione era stato istituito in un periodo in cui **il disponente era già a conoscenza dell'esistenza delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente** e prevedeva quale *trustee* un **soggetto diverso dal disponente** medesimo; quest'ultimo era, peraltro, incluso tra i beneficiari unitamente alla moglie e ai figli.

Entrando nel merito della questione *de qua*, vediamo come il Tribunale di Milano, **pur accogliendo** – relativamente all'atto di disposizione relativo a quei beni in trust il cui valore risultava commisurato al soddisfacimento del credito – **la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ.**, ha tuttavia **rigettato la domanda afferente l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di dotazione dei beni in trust**, riportando in sede di motivazioni alcune importanti statuizioni.

In primo luogo, **il Giudice ha ritenuto correttamente evocato il contraddittorio nei confronti del trustee oltre che del disponente**, chiamato quest'ultimo in giudizio non quale beneficiario del trust, né propriamente quale disponente, ma esclusivamente quale **soggetto che aveva conferito nel trust beni immobili di sua proprietà**.

In particolare, il fatto che nel corpo del ricorso introduttivo del ricorrente non risultasse formalmente formulata alcuna conclusione nei confronti del *trustee* è una circostanza superata dal fatto che nel corpo dell'atto medesimo era **evidente che la domanda volta a ritenere revocato e simulato l'atto di dotazione dei beni immobili in trust fosse rivolta anche nei confronti del trustee stesso**.

Sulla natura di **litisconsorte necessario del trustee** non è dato, oltretutto, dubitare conformemente alla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale di Cassino del 08.01.2009), attesa la circostanza per cui il soggetto in questione è **colui che amministra il patrimonio nell'interesse dei beneficiari**.

A mente del principio secondo cui il **trust** non è un ente dotato di personalità giuridica ma un **insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee**, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (Cass. Civ. n. 10105/2014), è possibile affermare che il *trustee* medesimo rappresenta "**il proprietario fiduciario**" del bene o del diritto **il cui trasferimento può essere impugnato poiché ritenuto lesivo dei diritti del creditore** e, in quanto tale, "*è il soggetto nei cui confronti deve eseguirsi ed avere effetto la pronuncia che dichiara l'inefficacia del trasferimento e nei cui confronti procedere ex art. 602 c.p.c. all'esito del giudizio*".

In secondo luogo, il Giudice ha motivato il rigetto della domanda di accertamento della **simulazione** evidenziando che, pur avendo l'atto di istituzione dell'istituto giuridico in questione nominato tra i beneficiari anche lo stesso disponente, il trust era stato effettivamente istituito **al fine di soddisfare le esigenze dei beneficiari, specificamente elencati nell'atto**; inoltre, pur non essendo stato individuato un Guardiano (figura peraltro non necessaria), erano comunque stati indicati i soggetti che potevano procedere alla revoca o sostituzione del trustee.

Secondo il Tribunale, al riguardo, non rileverebbero "*circostanze quali il **conferimento dell'intero patrimonio immobiliare nel trust o il preteso elemento psicologico del F. (la consapevolezza dell'esposizione debitoria nei confronti del creditore attore e di quello intervenuto), in quanto circostanze non gravemente indiziarie dell'intenzione di una intestazione fittizia nel patrimonio immobiliare oggetto di conferimento nel trust***".

Infine, il Tribunale di Milano ha invece ritenuto **fondata l'azione revocatoria** rilevando la sussistenza sia dell'**interesse ad agire** da parte dei creditori, stante la non contestazione dei relativi crediti, sia **l'eventus damni**, dato che l'atto di costituzione in trust aveva sottratto alla disponibilità dei creditori numerosi beni immobili di proprietà del debitore, **rendendo difficoltoso il recupero del credito** da parte degli stessi; avendo l'atto di conferimento natura gratuita, inoltre, ai fini della revocatoria non era necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del trustee.

LAVORO E PREVIDENZA

Le Scuole Private Aninsei regolamentano le collaborazioni

di **Luca Vannoni**

Come ormai noto, il **D.Lgs. 81/2015, artt. 2 e 52**, ha riformato strutturalmente la disciplina delle collaborazioni **di lavoro autonomo, abrogando la previgente normativa sul progetto e**, in chiave restrittiva e di superamento di tale forma contrattuale, **prevedendo l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato** in riferimento alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (**c.d. etero organizzazione**).

Quest'ultimo passaggio è forse il più complicato della riforma dei contratti, in quanto vi è **incertezza sia sul grado di etero organizzazione** che comporta l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, sia su **quali regole delle subordinazione applicare a forme di collaborazione autonoma**.

Molto più chiare sono le eccezioni a questi complessi meccanismi, ancora da esplorare e da verificare in chiave giudiziale e ispettiva: le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessario l'iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni, le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali **e le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze dei singoli settori**.

Oltre, quindi, alla disciplina di favore per le collaborazioni "tipiche", viene riservata alla contrattazione collettiva, di livello nazionale e con i crismi della rappresentatività comparata, la possibilità di evitare l'applicazione delle norme del lavoro subordinato **con la regolamentazione di un trattamento economico e normativo specifico**.

Il primo contratto che ha disposto una disciplina specifica per le collaborazioni è l'ipotesi di rinnovo del **CCNL Scuola non statale ANINSEI del 22 luglio 2015 (allegato 6)**. Vediamo le disposizioni più interessanti.

Innanzitutto viene previsto che le disposizioni del contratto collettivo riguardano tutte le **collaborazioni coordinate e continuative, a prescindere dalla titolarità di PIVA** (è l'iscrizione a un ordine che deroga ai vincoli dell'etero organizzazione).

Per i docenti delle scuole paritarie, **il ricorso ai contratti di collaborazione per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.**

Riguardo alla forma del contratto, la lettera b dell'art. 2 prevede, in particolare, l'obbligo di individuare analiticamente nel contratto le tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo, oltre che le forme di coordinamento.

Sulla natura della prestazione (art. 3) , **viene evidenziata l'autonomia delle modalità di adempimento** della prestazione: le eventuali direttive da parte del committente devono essere compatibili con tale autonomia.

L'ultimo aspetto che si **evidenzia riguarda il compenso, fissato, come minimo, sulla quota oraria in vigore per i lavoratori subordinati nell'equivalente area e livello di docenza.**

IVA

Il regime Iva in agricoltura e norma antielusiva

di **Luigi Scappini**

In caso di rispetto dei requisiti soggettivo e oggettivo come delineati dall'articolo 34 DPR n. 633/72 si rende a tutti gli effetti applicabile il regime speciale previsto per l'agricoltura, consistente in un **regime speciale di detrazione dell'imposta** il cui importo viene determinato attraverso l'applicazione, all'ammontare delle cessioni effettuate, di aliquote forfetarie individuate con decreto ministeriale.

Un esempio rende meglio l'idea: ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che alleva bovini e provvede alla commercializzazione del latte prodotti dagli stessi.

Ipotizziamo ancora che l'imprenditore proceda a cedere un quantitativo pari a 10.000 litri, valorizzati 0,50 euro al litro.

In sede di cessione emetterà una fattura per un importo di euro 5.000 con Iva al 10%.

Ne deriva una Iva a debito pari a 500 euro.

Al momento della liquidazione dell'imposta, per determinare l'iva a credito da scomputare per comprendere quanto versare, dovrà applicare al totale dei corrispettivi di vendita la percentuale di compensazione come individuata da ultimo con D.M. 23 dicembre 2005 che nel nostro caso si attesta all'8,80%.

L'iva a credito sarà pari a $5.000 \times 8,80\% = 440$ euro.

L'iva da versare ammonterà a $500 - 440 = 60$.

Nel contesto di tale regime che si ricorda è il regime naturale del settore agricolo, il Legislatore al **comma 4** dell'articolo 34 DPR n. 633/72 introduce una **norma antielusiva** stabilendo che *“La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario”*.

In altri termini, il Legislatore stabilisce che **non si applica il regime speciale** di detrazione dell'imposta **quando** oggetto di cessione sono **beni provenienti** da un **soggetto** in regime **ordinario** Iva e per i quali il cedente **non ha assolto** alcuna Iva.

Ma **quali sono gli atti** che non scontano Iva?

In ragione di quanto previsto dal DPR n. 633/72 essi sono:

- **conferimento** di azienda o ramo di azienda;
- **cessione** di azienda o ramo di azienda;
- **affitto** di azienda comprensiva di scorte e
- passaggio di beni per **fusione** o **scissione**.

A queste deve aggiungersi anche l'ipotesi di successione o **donazione**, tuttavia, sebbene la prassi non si sia mai espressa sul tema, si ritiene che la successione *mortis causa*, non risponda ai requisiti di elusività in quanto consiste in un atto unilaterale.

Lo **scopo** del comma 4, come ricordato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 1/E/2006 consiste nell'**evitare** che si venga a determinare una **doppia detrazione di imposta**, infatti, in relazione ai prodotti agricoli acquisiti e successivamente rivenduti è già stata operata la detrazione secondo le regole ordinarie.

Un esempio rende meglio. Riprendiamo l'esempio precedente e ipotizziamo che il nostro allevatore di bovini acquista un nuovo allevamento, comprensivo di 10mila litri di latte pronti alla vendita e che il cedente avesse optato, ai sensi dell'articolo 34, comma 11 DPR n. 633/72 per la determinazione dell'Iva secondo le regole ordinarie.

Se si ammettesse che il nostro imprenditore potesse applicare il regime speciale Iva si verrebbe ad avere che, mantenendo i valori precedenti:

Iva sulla cessione latte $(10.000 \times 0,50) \times 10\% = 500$

Iva a credito $– (10.000 \times 0,50) \times 8,80\% = 440$

Ma a ben vedere, l'Iva sulla produzione del latte è già stata detratta dall'originario allevatore.

Tornando alle regole previste dall'articolo 34 DPR n. 633/72, nel caso in cui il **cedente, donante o conferente** sia un **soggetto** che applica il **regime speciale**, si sarà verificato che, fino al momento della rivendita da parte del cessionario, donatario o conferitario, **non** sia stata **operata** alcuna **detrazione** sui fattori produttivi che hanno portato alla realizzazione dei prodotti agricoli in questione e, **conseguentemente**, per questa ipotesi appare **coerente** con la logica del sistema dell'Iva **ammettere** la **detrazione forfettizzata** nel momento della rivendita.

Qualche ulteriore dubbio applicativo potrebbe sorgere in ipotesi di **soccida**, quel contratto in uso nel mondo agricolo, disciplinato dall'articolo 2170 e seguenti codice civile, ai sensi del quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa

quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti che ne derivano.

In questo caso, in passato ci si domandava se la successiva cessione degli animali allevati, non avendo scontato in sede di ripartizione l'Iva rientrasse o meno nel regime antielusivo di cui al comma 4 dell'articolo 34.

Si deve dare soluzione **negativa** in quanto l'atto è un atti dichiarativo e non costitutivo o, per meglio dire, **non** si ha mai un **passaggio** di **animali** tra il soccidante e il soccidario.

IVA

Quando utilizzare la scheda carburante per certificare gli acquisti di carburante

di **Luca Caramaschi**

Rinviando ad altro successivo contributo l'analisi dei sistemi alternativi di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione (come nel caso di acquisti con pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate), andiamo ora ad esaminare i casi nei quali si pone o meno l'

obbligo di utilizzo della **scheda carburante**.

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto (quindi, sia imprese che professionisti) devono risultare da apposite annotazioni eseguite in un documento definito "**scheda carburante**". Le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1 DPR n.696/1996). L'utilizzo della scheda carburante sostituisce a tutti gli effetti il tradizionale documento previsto dal comma 3 dell'articolo 22 del DPR n.633/1972 e cioè, la fattura. Più precisamente – salvo alcune eccezioni che saranno in seguito analizzate – per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il **divieto di fatturazione** di cui all'articolo 21 del DPR n.633/1972.

La scheda carburante rappresenta quindi – sia per le imprese che per i professionisti – lo strumento necessario per poter documentare l'acquisto di carburante al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell'Iva assolta all'acquisto. La disciplina generale della **scheda carburante** è contenuta nel DPR n.444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n.205/E del 12 agosto 1998. La scheda carburante, pertanto, rappresenta il documento idoneo a:

- certificare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL),
- effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione,
- dai soggetti Iva nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Alla luce di quanto affermato in precedenza, è possibile individuare le ipotesi di acquisto di carburante per autotrazione per le quali non è possibile utilizzare la **scheda carburante**. Si tratta di:

- acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
- acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
- rifornimenti durante l'orario di chiusura (self-service);
- procedura di “netting” in uso nel settore petrolifero;
- cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (articolo 6 DPR n.444/1997);
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge n.298/1974
(modifica decorrente dal 1.1.2006 per effetto delle modifiche apportate all'articolo 6 del DPR n.444/1997 dal comma 109 articolo 1 della legge n.266 del 2005);
- carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada.

Nelle ipotesi sopra elencate si applica la disciplina della **fatturazione** a richiesta del cliente. Il paragrafo 2 della C.M. n.205/E/1998 ha precisato che “*nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l'adempimento in questione*”. Quindi la prassi invalsa in alcuni contribuenti di rifornirsi negli orari serali o nei weekend da impianti stradali chiusi, attraverso le apparecchiature attrezzate per l'erogazione del carburante con la formula self service, chiedendo successivamente l'apposizione del timbro e della firma sulla scheda carburante, risulterebbe errata. Tali rifornimenti andrebbero certificati con fattura, chiedendone l'emissione all'esercente presentando la ricevuta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'erogazione del carburante.

Vi sono poi situazioni – espressamente disciplinate dal legislatore – nelle quali non vige il **divieto** di fatturazione per l'acquisto di carburante per autotrazione ma è possibile – dietro apposita richiesta da parte del cliente – richiedere, in luogo della scheda carburante, l'emissione della fattura prevista dall'articolo 21 del DPR n.633/1972. Si tratta di:

1. cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE (articolo 12 del decreto legge n.457/1997 conv. nella legge n.30 del 1998).
2. cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all'articolo 32 della legge n.298/1974 (DPR n.277 del 9.6.2000).

È importante precisare che, nelle ipotesi elencate, la fattura deve essere richiesta all'atto di effettuazione dell'operazione, a pena di decadenza del relativo diritto.

Procedura del "netting"

Particolarmente utilizzata è la cosiddetta procedura del "**netting**", che prevede l'effettuazione di un rifornimento attraverso specifiche carte che vengono normalmente rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere a soggetti che percorrono molti chilometri ovvero a imprese che si trovano a gestire significative flotte aziendali.

Il contratto di "netting" è un contratto di somministrazione secondo il quale il gestore dell'impianto di distribuzione di carburante effettua a favore della società petrolifera delle cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera stessa; tali imprese, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la società petrolifera.

La società petrolifera rilascia alle imprese convenzionate una tessera magnetica, con la quale possono essere effettuati i rifornimenti presso il distributore di carburante. Tale tessera è nella sostanza una carta finanziaria, una sorta di carta di credito utilizzabile solo per l'acquisto di carburanti: al momento dell'erogazione del carburante l'utilizzatore quindi non paga nulla all'esercente, ma si vedrà recapitare periodicamente (di solito ogni 15 giorni o ogni mese, a seconda degli accordi) una **fattura riepilogativa** che verrà registrata in contabilità. Successivamente l'utilizzatore pagherà alla scadenza concordata l'importo addebitato in fattura.

Nel caso in cui i rifornimenti vengano effettuati sulla base di un contratto di "netting", non deve essere applicata la disciplina della scheda carburante, in quanto si tratta di un contratto di somministrazione di carburanti e non di cessione di beni. L'acquisto del carburante, come detto, viene certificato dalla **fattura** emessa dalla compagnia petrolifera.